



Bruxelles, 29.5.2018
COM(2018) 351 final

2018/0182 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista decisione sull'adozione, da parte del comitato direttivo regionale, del proprio regolamento interno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

In seguito alla firma, il TCT si applica a titolo provvisorio in conformità al suo articolo 41, paragrafo 3. Per l'Unione l'applicazione provvisoria è disposta dalla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.¹

L'Unione europea è parte del TCT.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT come responsabile della gestione del TCT e della sua corretta esecuzione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

- a) prepara il lavoro del consiglio ministeriale,
- b) decide sull'istituzione di comitati tecnici,
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT,
- d) per quanto riguarda atti dell'UE recentemente adottati, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT,
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale,
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente,
- g) fissa i regolamenti del segretariato permanente,
- h) può sottoporre a revisione, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio,
- i) adotta il bilancio annuale del TCT,
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione,
- k) prende decisioni su controversie sottoposte dalle parti contraenti,
- l) adotta principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti degli organismi istituiti dal TCT, o in virtù dello stesso,
- m) adotta relazioni annuali sottoposte al consiglio ministeriale sull'attuazione della rete globale,

¹ GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.

- n) in relazione a taluni atti dell'Unione europea, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3 L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Il progetto di decisione riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato direttivo regionale in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del TCT. Il progetto di regolamento interno contempla temi quali la partecipazione alle riunioni del comitato direttivo regionale, la presidenza del comitato direttivo regionale, la preparazione delle riunioni del comitato direttivo regionale e le norme procedurali applicabili a tali riunioni, le procedure relative agli interventi che devono essere eseguiti dal comitato direttivo regionale e la divulgazione delle informazioni, come pure una serie di disposizioni finali. Conformemente alle condizioni proposte, il regolamento interno si applica il giorno della sua adozione. La decisione sull'adozione del regolamento interno del comitato direttivo regionale sarà essenziale per la tempestiva attuazione del TCT.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 24, paragrafo 5, del TCT.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

È essenziale che il comitato direttivo regionale adotti il proprio regolamento in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del TCT al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma del TCT. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la sua posizione.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT [COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale"].

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, il TCT.

L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Il comitato direttivo regionale è abilitato ad adottare il suo regolamento interno in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del TCT. Per sua stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tale regolamento contiene elementi giuridicamente vincolanti per i membri del comitato direttivo regionale e dunque anche per il rappresentante dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esso abbia effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, contemplati dall'articolo 91 del TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio³.
- (2) Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, il TCT si applica a titolo provvisorio tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo* a decorrere dal 9 ottobre 2017, e tra le parti anzidette e la Serbia a decorrere dal 29 novembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del TCT, il comitato direttivo regionale adotta il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale, poiché la decisione sul regolamento interno del comitato direttivo regionale vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

Lievi modifiche del progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

³ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*